

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 376

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAVALLARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2001

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonchè conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riproduce integralmente quello approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 1° marzo 2001 (atto Camera n. 6499) e che vide il suo *iter* arrestarsi in Senato con la fine della XIII legislatura. I motivi della sua ripresentazione vanno ricercati nella necessità di dare sollecita attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Svizzera il 10 settembre 1998 che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, con le conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale previste dallo stesso disegno di legge.

All'uopo appare opportuno riportare la relazione del testo originario che è del seguente tenore:

La Convenzione n. 30 del Consiglio d'Europa del 20 aprile 1959 costituisce lo strumento chiave della cooperazione giudiziaria internazionale in materia di mutua assistenza penale nell'area europea. Tale Convenzione, che costituisce il punto di incontro di complessi negoziati svoltisi tra l'Italia e le altre diciassette delegazioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa, è oggi oggetto di un'attenta revisione. Oltre a quanto già previsto dagli accordi di Schengen in materia di assistenza giudiziaria, sono stati avviati da tempo paralleli processi negoziali nell'ambito del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea per aggiornare e migliorare la suddetta Convenzione, sia introducendo più moderne forme di collaborazione (videoconferenza, notifica postale, trasmissione diretta delle rogatorie, eccetera), sia modificando quelle disposizioni rivelatesi di ostacolo ad una rapida ed efficace cooperazione.

Tuttavia, molte difficoltà di cooperazione traggono origine dalla circostanza che la

Convenzione del 1959, al pari di altre convenzioni internazionali, lascia aperta agli Stati ad essa facenti parte, la facoltà di apporre riserve e dichiarazioni e ha consentito così a vari Stati, che di tale facoltà si sono avvalsi, di incidere notevolmente sulla portata delle sue disposizioni. Tra di essi si pone la Svizzera, che ha ratificato la suddetta Convenzione il 20 dicembre 1966 e ha utilizzato, con riferimento a varie disposizioni della stessa, tale facoltà introducendo maggiori limiti e condizioni al generale obbligo di cooperazione derivante dall'articolo 1 della Convenzione stessa. Inoltre la complessa normativa elvetica di assistenza giudiziaria penale, sebbene di recente modificata, ha contribuito a rendere il quadro della cooperazione giudiziaria con tale Paese ancora più problematico.

In tale contesto, consentendo l'articolo 26 della Convenzione del 1959 l'adozione di eventuali soluzioni pattizie alternative attraverso intese bilaterali finalizzate a completare le disposizioni e a facilitarne l'applicazione, e considerati i frequenti ed intensi rapporti intrattenuti con la Svizzera in materia di assistenza giudiziaria, è stato ritenuto opportuno stipulare con tale Paese un Accordo bilaterale integrativo. La procedura del resto non è nuova, avendo già l'Italia in passato stipulato accordi di tale tipo con altri Paesi confinanti.

L'Accordo firmato con la Svizzera il 10 settembre 1998 è di particolare importanza perché ha da un lato esteso alla Svizzera le disposizioni innovative introdotte dagli Accordi di Schengen ed ha anticipato le modifiche che in sede multilaterale sono ancora in via di negoziazione, e dall'altro ha sensibilmente contenuto la portata delle riserve che detto Stato aveva apposto alla Conven-

zione del 1959 ed ha stabilito meccanismi di cooperazione tra i due Paesi più rapidi e snelli, eliminando molti inconvenienti verificatisi per le rogatorie richieste dalle autorità giudiziarie italiane.

Le disposizioni più significative dell'Accordo sono le seguenti:

L'articolo II, che amplia ed estende l'ambito e le ipotesi di assistenza giudiziaria rispetto alla Convenzione europea, consentendo detta assistenza anche per i procedimenti penali di competenza di autorità amministrative (a condizione tuttavia che sia prevista in tale procedura la possibilità di investire un'autorità giudiziaria competente in materia penale), nonché per altre forme di assistenza complementare previste dal secondo paragrafo. L'ultimo paragrafo obbliga infine le Parti alla concessione dell'assistenza giudiziaria nei casi di truffa in materia fiscale, così come definita dal diritto dello Stato richiesto: la Svizzera infatti, non avendo ratificato il protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 1959, che estende l'assistenza anche ai reati di natura fiscale, non è obbligata a concedere assistenza in tali casi;

L'articolo III, che attenua la riserva apposta dalla Svizzera all'articolo 2 della Convenzione europea, limitando i casi di rifiuto dell'assistenza per *ne bis in idem*, in linea con le previsioni di altri accordi internazionali vigenti per l'Italia;

L'articolo IV, che disciplina il regime di utilizzabilità delle informazioni ottenute attraverso l'assistenza, oggetto di apposita riserva della Svizzera alla Convenzione europea. La disposizione, a differenza di quanto prevede la riserva, esclude la utilizzabilità delle informazioni ricevute a seguito di rogatoria solo per quelle procedure per le quali l'assistenza sarebbe esclusa;

L'articolo V, che modifica sensibilmente la regola contenuta nell'articolo 3 della Convenzione europea sulle modalità di esecuzione delle rogatorie, al fine sia di garantire la piena utilizzabilità nei procedimenti nazio-

nali delle prove raccolte all'estero, sia di consentire allo Stato richiedente di ottenere in tempi ragionevoli e maggiormente controllabili i risultati richiesti;

L'articolo VI, che prevede la possibilità di dare esecuzione ad una rogatoria attraverso lo strumento del collegamento audiovisivo, fissando le necessarie regole per la sua attuazione; l'articolo VIII, che regola la consegna definitiva di beni provenienti da un reato allo Stato richiedente per fini di confisca o di restituzione alle parti lese;

L'articolo IX, che amplia, rispetto alla Convenzione, la possibilità di partecipazione di persone ed autorità dello Stato richiedente all'esecuzione della rogatoria su territorio estero;

L'articolo X, che regola il caso in cui l'assistenza giudiziaria consista nell'esecuzione di una misura coercitiva, contenendo l'ampia riserva posta dalla Svizzera all'articolo 5 della Convenzione;

L'articolo XII, che autorizza la diretta notifica di atti giudiziari sull'altro territorio utilizzando il sistema postale;

L'articolo XV, che estende tra l'altro la consegna temporanea allo Stato richiedente di persone detenute nello Stato richiesto anche ai casi in cui queste acconsentano a essere presenti nello Stato richiedente, al fine di rispondere di fatti per i quali sono sottoposte a procedimenti penali;

L'articolo XVII, che autorizza in via generale la trasmissione diretta delle rogatorie e dei relativi atti di esecuzione, eliminando il passaggio intermedio delle autorità centrali;

L'articolo XVIII, che conferisce ad organismi centrali le competenze relative alla trattazione di rogatorie in caso di pratiche penali complesse o di particolare importanza per fatti di criminalità organizzata, di corruzione o per altri gravi reati;

L'articolo XIX, che disciplina le ipotesi di esecuzione di rogatorie che coinvolgono più autorità competenti dello Stato richiesto;

l'articolo XXI, che prevede, in alternativa alla forma rogatoriale, la possibilità, per fatti oggetto di procedimenti penali in entrambi gli Stati, che le autorità giudiziarie interessate operino congiuntamente nell'ambito di gruppi d'indagine comuni;

l'articolo XXVI che stabilisce, a differenza della Convenzione, gli effetti dell'accettazione di una denuncia diretta a far instaurare nell'altro Stato un procedimento penale;

l'articolo XXVIII che prevede la diretta trasmissione, in alternativa od in vista di una rogatoria, di informazioni relative a fatti penali.

Il disegno di legge per la ratifica dell'Accordo prevede, nel Capo I, in aggiunta all'articolo 1 che attiene all'autorizzazione del Presidente della Repubblica e alla esecutività dell'Accordo, le seguenti disposizioni necessarie per l'attuazione dell'atto internazionale sul piano interno ed in particolare:

l'articolo 2, che prevede, in virtù di quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, in assenza di idonee garanzie di reciprocità, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla rogatoria;

l'articolo 3, che stabilisce che la decisione finale sulla eventuale consegna dei beni provenienti da reato indicati all'articolo VIII dell'Accordo, ai fini di un eventuale sequestro o della riconsegna alla persona offesa, è affidata al Ministro della giustizia previo interpello delle parti interessate al provvedimento e dell'eventuale amministrazione competente in ragione della natura della *res* oggetto della richiesta;

l'articolo 4, che disciplina l'efficacia processuale degli atti di indagine compiuti unitamente all'autorità Svizzera, a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, ma anche, più in generale, l'efficacia degli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, in ragione della loro sostanziale corrispondenza a quelli tipici disciplinati dal codice di procedura penale; stabilendosi inoltre che gli

atti di indagine trasmessi spontaneamente dall'autorità straniera, a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme dell'articolo 78 delle norme di attuazione del codice di procedura penale;

l'articolo 5, che subordina la presentazione da parte del Ministro della giustizia della denuncia di perseguimento, relativa ad un imputato che sia cittadino svizzero o risieda stabilmente in tale Stato, al parere del pubblico ministero, ma anche alla considerazione degli interessi delle parti offese, che potrebbero trovarsi, a seguito dell'accettazione dello Stato estero, pregiudicate nell'effettivo esercizio dei loro diritti;

l'articolo 6, che prevede la sospensione del procedimento penale pendente in Italia, nel caso di accettazione, da parte dello Stato estero richiesto, del procedimento a seguito della denuncia ed anche un controllo semestrale da parte del giudice italiano sullo stato del procedimento penale instaurato all'estero; prevedendosi inoltre espressamente la revoca di tale sospensione ogni qual volta si debba pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Quando poi si verifica una delle condizioni previste dal paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, lo stesso articolo stabilisce che il giudice dichiara con sentenza la rinuncia alla giurisdizione.

Il disegno di legge prevede anche, nel Capo II, altre disposizioni da inserire nel codice di procedura penale, che risultano indispensabili per dare attuazione all'Accordo ed inoltre rappresentano un opportuno intervento, prodromico ai contenuti della procedura di revisione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, attualmente in corso, che ha lo scopo di rendere più efficaci alcuni meccanismi procedurali di cooperazione giudiziaria disciplinati dal Titolo III del Libro XI del codice. Si prevedono perciò degli interventi che, ricorrendone le condizioni, possono valere nei rap-

porti con tutte le autorità straniere, e non solo con quelle svizzere ed in particolare:

l'articolo 7, che risolve un problema che attualmente è fonte di complicazioni: quello della pluralità delle competenze quando, come accade non di rado, un'autorità giudiziaria straniera richiede contestualmente più atti rogatoriali, che devono essere compiuti in diversi distretti di corte di appello. Recependo le indicazioni dell'articolo XIX dell'Accordo si è previsto che la Corte di cassazione, sulla base dei parametri indicati, determini un'unica Corte di appello, competente per il procedimento di *exequatur*, la quale provvederà a dare esecuzione alla rogatoria per tutti gli atti richiesti, eventualmente investendo, come prevede l'articolo 725, comma 1, del codice di procedura penale, «il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi»;

l'articolo 8, che introduce l'articolo 726-*bis* del codice di procedura penale, rendendo possibile l'utilizzazione della norma dell'Accordo che consente le notifiche per posta (articolo VIII): l'applicazione della disposizione del vigente articolo 726 del codice di procedura penale anche per l'imputato è prevista come clausola di riserva, con evidente snellimento della disciplina delle notifiche per la generalità delle procedure di cooperazione giudiziaria su richiesta di autorità straniere, sempre che gli accordi lo prevedano. Viene altresì introdotta una disposizione (articolo 726-*ter* del codice di procedura penale) che disciplina la ricezione delle richieste di assistenza giudiziaria trasmesse da autorità amministrative straniere, le quali, in virtù delle disposizioni in vigore nei rispettivi Stati, possono avere competenza anche in relazione all'accertamento di fatti di rilievo penale (articolo II dell'Accordo). La procedura prevista è opportunamente semplificata rispetto a quello rogatorio generale e attribuisce la competenza al procuratore della Repubblica del luogo dove devono essere eseguiti gli atti richiesti,

affidando al giudice per le indagini preliminari il controllo sul diniego di esecuzione nei casi indicati dall'articolo 724 del codice di procedura penale;

l'articolo 9, che regola i criteri in base ai quali l'autorità giudiziaria italiana deve formulare la domanda di assistenza all'estero, quando gli accordi internazionali (come l'articolo V dell'Accordo che si ratifica) prevedono che si dia esecuzione alla richiesta secondo le modalità previste nell'ordinamento dello Stato richiedente ed individua negli elementi occorrenti per l'utilizzazione processuale i dati da considerare per indicare all'autorità straniera le modalità da seguire;

l'articolo 10, che, oltre a dare concreta attuazione al paragrafo 5 dell'articolo XVII dell'Accordo, intende porre rimedio alla limitazione che di fatto attualmente si riscontra alla trasmissione di sentenze da parte delle autorità straniere, prevedendo la possibilità di un'autonoma iniziativa del procuratore generale, anche in seguito alla notizia dell'esistenza di una pronuncia di condanna ricevuta attraverso il Ministero della giustizia;

l'articolo 11, che, nell'attuare l'Accordo (articolo II), stabilisce in via generale che, nei casi in cui le norme internazionali consentono l'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria in via diretta, le autorità indicate agli articoli 724, 726 e 726-*ter* del codice di procedura penale, nel riceverla direttamente, ne trasmettono copia al Ministero della giustizia a fini di monitoraggio;

l'articolo 12, che si collega all'articolo VI dell'Accordo, relativo all'utilizzazione del sistema di videoconferenza e introduce due norme nelle norme di attuazione del codice di procedura penale:

con l'articolo 205-*bis* si stabilisce che nei casi in cui gli accordi internazionali o il codice di procedura penale prevedano il consenso dell'interessato per l'espletamento di determinati atti, il consenso una volta pre-

stato non è revocabile; ragioni di certezza e di economia processuale impongono infatti di non dar corso a procedure, anche costose nella loro concreta attuazione, quali il collegamento audiovisivo, che possano essere «vanificate» dalla revoca del consenso dell'interessato;

con l'articolo 205-ter si rende possibile l'applicazione della disciplina processuale prevista nel nostro ordinamento ai casi di video-collegamento con imputato detenuto all'estero, qualora l'accordo internazionale non abbia espressamente previsto specifiche e diverse modalità. Inoltre, per evitare strumentali paralisi del procedimento penale in corso, si stabilisce che, quando vi è la possibilità di partecipare all'udienza in collegamento audiovisivo, se l'imputato rifiuta tale forma di partecipazione, la detenzione all'estero non può essere considerata una causa di sospensione o di rinvio dell'udienza;

l'articolo 13, che introduce nel codice penale una disposizione connessa alla possi-

bilità di ricevere e fornire assistenza giudiziaria in collegamento audiovisivo, prevista dall'articolo VI dell'Accordo: per evitare la creazione di possibili «zone franche» e per superare ogni possibile questione sulla configurabilità del reato e sul luogo in cui questo deve ritenersi commesso quando le dichiarazioni sono rese in collegamento audiovisivo con autorità che si trovano all'estero, è stato stabilito espressamente (articolo 384-bis del codice di procedura penale) che i relativi reati si considerano commessi nel territorio dello Stato.

Le disposizioni finali (Capo III) sono costituite dalla norma di copertura (articolo 14) e dalla disposizione che disciplina l'entrata in vigore della legge (articolo 15).

La formulazione dei 15 articoli di cui si compone il disegno di legge rimane invariata.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

RATIFICA, ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato «Accordo».

2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia decide sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, dopo avere, nel caso si tratti di beni sottoposti a una specifica disciplina

amministrativa, interpellato le parti interessate e l'eventuale amministrazione competente.

Art. 4.

1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.

2. Gli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 5.

1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo XXV dell'Accordo, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

Art. 6.

1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente.

2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.

3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti del-

l'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione.

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 726,» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter,».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina con sentenza la corte d'appello competente, tenuto conto della dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 726-bis. - (*Notifica diretta all'interessato*). - 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.

Art. 726-ter. - (*Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera*). - 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti.

2. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-bis.

3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere a) e c), e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera b), salvo che sia diversamente stabilito dall'accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità espressamente ri-

chieste dall'autorità straniera, che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato».

Art. 9.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato richiedente, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità tenendo conto degli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti».

Art. 10.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 204-bis. - (*Comunicazioni dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero*). - 1. Quando un accordo interna-

zionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 205-bis. - (*Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria*). - 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato.

Art. 205-ter. - (*Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero*). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 384-bis. - (*Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero*). - I delitti di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge italiana».

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) a decorrere dall'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA ITALIA E SVIZZERA

CHE COMPLETA LA CONVENZIONE EUROPEA

DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL

20 APRILE 1959 E NE AGEVOLA L'APPLICAZIONE

La Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera

Desiderose di semplificare nei rapporti tra i due Stati l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e di completare le disposizioni di questa,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo I - Disposizioni generali

1. Il presente Accordo è inteso a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati contraenti della Convenzione del 20 aprile 1959, in appresso denominata "la Convenzione".
2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra gli Stati contraenti né delle eventuali disposizioni nazionali più favorevoli nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale

Articolo II - Campo di applicazione (Ad art. 1 della Convenzione)

1. La Convenzione e il presente Accordo si applicano anche ai procedimenti relativi a fatti punibili penalmente secondo il diritto di uno dei due Stati o di entrambi il cui perseguimento o le cui indagini sono di competenza di un'autorità amministrativa, purché sia prevista, durante la procedura, la possibilità di investire un'autorità giudiziaria competente in materia penale.
2. L'assistenza giudiziaria è ugualmente concessa:
 - a) per la notifica di atti relativi all'esecuzione di una pena o di una misura, al recupero di una pena pecuniaria o al pagamento delle spese processuali;
 - b) per le procedure relative alla sospensione condizionale, all'esecuzione di una pena o di una misura, alla liberazione condizionale, al rinvio dell'inizio dell'esecuzione di una pena o di una misura o all'interruzione della loro esecuzione;
 - c) nei procedimenti di grazia;
 - d) nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita.

3. L'assistenza giudiziaria è concessa anche qualora il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale così come definita dal diritto dello Stato richiesto.

Articolo III - Ne bis in idem
(Ad art. 2 della Convenzione)

1. L'assistenza giudiziaria è rifiutata se la domanda concerne fatti sulla base dei quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto per un reato corrispondente per quanto riguarda l'essenziale, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia stata già eseguita.

2. L'assistenza giudiziaria può tuttavia essere concessa:

a) se i fatti oggetto della sentenza siano stati commessi nel territorio dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in quest'ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in parte anche nel territorio dello Stato richiesto;

b) se i fatti oggetto della sentenza costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato richiedente;

c) se i fatti oggetto della sentenza sono stati commessi da un pubblico ufficiale dello Stato richiedente in violazione dei suoi doveri d'ufficio.

3. Comunque il paragrafo 1 non si applica se:

a) il procedimento instaurato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona indicata al paragrafo 1; o

b) l'esecuzione della richiesta è tale da discolparla.

Articolo IV - Utilizzazione delle informazioni (Specialità)

1. Le informazioni ottenute grazie all'assistenza non possono, nello Stato richiedente, né essere utilizzate a fini d'indagine né essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l'assistenza è esclusa.

2. Il divieto di utilizzare le informazioni ottenute si riferisce ai fatti che hanno per lo Stato richiesto natura politica, militare o fiscale. Un fatto ha natura fiscale quando appare volto a decurtare tributi fiscali o contravviene a misure di politica monetaria, commerciale o economica. Tale divieto è altresì esteso alle procedure amministrative di natura fiscale. Sono esclusi i casi di truffa fiscale ai sensi dell'articolo II, paragrafo 3 del presente Accordo.

3. È subordinata all'autorizzazione dello Stato richiesto la trasmissione a uno Stato terzo delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo V - Modalità di esecuzione richieste (Ad art. 3 della Convenzione)

1. Quando l'assistenza è concessa, lo Stato richiesto farà tutto il possibile per rispettare, ai fini dell'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, ogni modalità espressamente indicata dallo Stato richiedente, sempre che quest'ultima non sia in conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto.
2. Qualora lo Stato richiedente indichi che l'esecuzione della richiesta è urgente, esso ne illustra le ragioni in maniera adeguata.
3. Qualora alla richiesta non si possa dare, esecuzione in tutto o in parte, secondo le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente.
4. In caso di particolare ritardo, l'autorità competente dello Stato richiedente formula apposita istanza all'autorità centrale dello Stato richiesto. Quest'ultima, se il ritardo è ingiustificato, farà tutto il possibile per accelerare l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria.
5. Gli Stati possono accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta.
6. Se necessario, lo Stato richiedente può esigere che lo Stato richiesto mantenga riservata la domanda di assistenza e tutto quanto ad essa connesso, purché ciò non sia in conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto.

Articolo VI - Videoconferenza (Ad art. 3 della Convenzione)

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, quest'ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.
2. Lo Stato richiesto consente alla videoconferenza se ciò non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione che disponga degli strumenti tecnici che permettono la videoconferenza. Qualora lo Stato richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere forniti dallo Stato richiedente a seguito di un accordo.
3. Le richieste relative alla videoconferenza contengono, oltre ai dati di cui all'articolo 14 della Convenzione e all'articolo XVI del presente Accordo, l'indicazione del motivo per cui non è auspicata o possibile la presenza del testimone, del perito o della persona sottoposta a procedimento penale e il nome

dell'autorità giudiziaria nonché delle persone nei confronti delle quali è stata richiesta la videoconferenza.

4. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto dispone il mandato di comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.

5. Al testimone o al perito che partecipa alla videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

a) al collegamento è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità giudiziaria dello Stato richiesto che provvederà anche all'identificazione della persona da ascoltare, nonché al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto giudica che durante il collegamento si violino i principi fondamentali del diritto di quest'ultimo, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari affinché lo stesso continui a svolgersi conformemente a tali principi;

b) le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto possono concordare misure relative alla protezione della persona da ascoltare;

c) la videoconferenza è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente o sotto la sua direzione, conformemente al proprio diritto;

d) su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto provvede a che la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;

e) la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non rispondere prevista dal diritto dello Stato richiesto ovvero dello Stato richiedente.

6. Fatte salve le misure eventualmente convenute per la protezione delle persone, all'esito del collegamento l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo, le generalità del testimone, del perito o della persona sottoposta a procedimento penale, le generalità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato alla videoconferenza, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche del collegamento. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto attesta altresì che le attività si sono svolte in assenza di ogni condizionamento o coercizione della persona. Il processo verbale è trasmesso dall'autorità competente dello Stato richiesto all'autorità competente dello Stato richiedente.

7. I costi per stabilire il collegamento video, per provvedere al collegamento nello Stato richiesto, per retribuire gli interpreti necessari, per corrispondere le indennità ai periti e per coprire le loro spese di viaggio nello Stato richiesto sono rimborsati dallo Stato richiedente allo Stato richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci totalmente o in parte, al rimborso.

8. Gli Stati prendono le misure necessarie per assicurare che, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel loro territorio in conformità del presente articolo in cui essi rifiutano di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimoniano il vero, si

applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

9. Il collegamento mediante videoconferenza può essere richiesto anche nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale, nel caso in cui per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel territorio dello Stato richiedente. In questo caso la videoconferenza può essere effettuata solo dopo aver acquisito il consenso della persona in questione. E' inoltre assicurata la presenza di un difensore, il quale potrà essere presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta a procedimento penale, oppure avanti l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, nel qual caso può colloquiare riservatamente con il suo assistito mediante strumenti tecnici idonei.

Articolo VII - Diritto di pegno a vantaggio del fisco (Ad art. 3 della Convenzione)

Lo Stato richiesto non si avvale del diritto di pegno doganale né di altre garanzie reali relative al diritto delle dogane o delle imposte, quando consegna gli oggetti rinunciando alla loro restituzione, a meno che il proprietario di tali oggetti, parte lesa del reato, non sia debitore anche lui dei diritti elusi.

Articolo VIII - Consegna di beni provenienti da un reato (Ad art. 3 della Convenzione)

1. Oltre ai mezzi di prova, ai fascicoli (per la Svizzera: "agli inserti") o ai documenti indicati dall'articolo 3 della Convenzione, possono essere consegnati allo Stato richiedente, in particolare al fine della restituzione alla parte lesa o della loro confisca, anche i beni provenienti da un reato come pure il prodotto della loro alienazione suscettibili di sequestro secondo il diritto dello Stato richiesto.

2. È riservata qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avanzata su tali beni da una persona estranea al reato.

Articolo IX - Presenza di persone straniere nello Stato richiesto (Ad art. 4 della Convenzione)

1. Lo Stato richiesto autorizza, su domanda dello Stato richiedente, i rappresentanti delle autorità di quest'ultimo, le persone che partecipano al procedimento e i loro difensori, ad assistere all'esecuzione sul proprio territorio, se ciò non è incompatibile con i principi del diritto dello Stato richiesto.

2. Le persone in questione possono, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1, essere autorizzate, in particolare, a formulare domande, a consultare atti e possono altresì suggerire alle autorità dello Stato richiesto di formulare domande o di adottare misure complementari.

3. Le persone in questione non possono utilizzare nello Stato richiedente, per indagini o come mezzi di prova, le informazioni inerenti a una sfera protetta da segreto portate a loro conoscenza, prima che l'autorità competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e l'estensione dell'assistenza.

**Articolo X - Misure coercitive
(Ad art. 5 della Convenzione)**

1. L'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati.

2. Per misura coercitiva s'intende:

a) la perquisizione corporale;

b) la perquisizione;

c) il sequestro dei mezzi di prova compresi gli strumenti utilizzati per commettere il reato, il prodotto o il risultato del reato;

d) ogni misura che comporti la divulgazione di un segreto protetto penalmente dalla legge;

e) qualsivoglia altra misura che implichi coercizione e sia prevista come tale dal diritto di procedura dello Stato richiesto.

3. In caso di rifiuto nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 lettere d) ed e), l'autorità richiesta dovrà illustrare la previsione di legge.

**Articolo XI - Restituzione degli oggetti, dei fascicoli (per la Svizzera: "degli inserti") o dei documenti
(Ad art. 6 della Convenzione)**

Lo Stato richiedente non è obbligato alla restituzione degli oggetti e degli originali dei fascicoli (per la Svizzera: "degli inserti") o dei documenti prevista dall'articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione, salvo che lo Stato richiesto non ne faccia espressa domanda.

**Articolo XII - Notifica per posta
(Ad art. 7 della Convenzione)**

Qualsiasi atto processuale e provvedimento giudiziario in materia penale può essere indirizzato direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell'altro Stato.

2. Le citazioni a comparire destinate alle persone sottoposte a procedimento penale che si trovano nello Stato richiesto devono giungere loro al più tardi trenta giorni prima della data fissata per la comparizione.

3. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto è a conoscenza che il destinatario comprende soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in tale lingua.

4. Ai fini del presente articolo la competente autorità dello Stato richiesto fornirà, su domanda della competente autorità dello Stato richiedente, ogni notizia utile sulle generalità e sull'indirizzo della persona a cui deve essere inviato l'atto o il provvedimento.

Articolo XIII- Anticipo delle spese al testimone o al perito (Ad art. 10 della Convenzione)

1. L'articolo 10, paragrafo 3 della Convenzione si applica a tutte le citazioni di testimoni o di periti, anche se le condizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 della Convenzione non si realizzano.

2. Nel caso in cui uno Stato effettui una citazione nelle forme previste dall'articolo XII, l'altro Stato, sul cui territorio si trova il testimone o il perito, potrà ugualmente concedere un anticipo.

Articolo XIV - Consegna temporanea di persone detenute allo Stato richiesto (Ad art. 11 e 12 della Convenzione)

1. Le disposizioni dell'articolo 11 della Convenzione si applicano per analogia nel caso in cui lo Stato richiesto autorizzi, su domanda dello Stato richiedente, la consegna, sul suo territorio, di una persona detenuta nello Stato richiedente, al fine dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria.

2. Lo Stato richiesto mantiene in detenzione la persona consegnata in applicazione del paragrafo precedente, per la durata del soggiorno sul suo territorio. Non può perseguirla per un reato commesso prima della sua consegna.

3. Lo Stato richiesto restituirà la persona detenuta allo Stato richiedente, indipendentemente dalla sua cittadinanza, immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assistenza giudiziaria o a richiesta di quest'ultimo.

4. Le disposizioni precedenti si applicano per analogia nel caso di transito di una persona detenuta sul territorio di uno dei due Stati.

Articolo XV - Consegna temporanea di persone detenute allo Stato richiedente (Ad art. 11 della Convenzione)

1. Oltre alle persone indicate all'articolo 11 della Convenzione, sono consegnate temporaneamente allo Stato richiedente le persone detenute nello Stato richiesto, che acconsentano a essere presenti nello Stato richiedente, al fine di rispondere di fatti per i quali sono sottoposte a procedimenti penali.
2. La consegna temporanea delle persone di cui al paragrafo 1 è concessa alle condizioni previste all'articolo XIV del presente Accordo nella misura in cui sono compatibili e a condizione che i procedimenti penali in corso nello Stato richiesto non ne siano pregiudicati.
3. Il presente articolo si applica anche alla consegna prevista all'articolo 19, paragrafo 2 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, prima che una decisione in merito all'extradizione sia stata adottata.

Articolo XVI - Forma e contenuto delle domande (Ad art. 14 della Convenzione)

1. Oltre alle indicazioni previste dall'articolo 14 paragrafo 1 della Convenzione, le domande devono contenere:
 - a) in caso di consegna di atti di procedura e di provvedimenti giudiziari il nome e l'indirizzo del destinatario, la sua posizione processuale e la natura del documento da trasmettere;
 - b) se necessario, l'indicazione precisa dei motivi per i quali l'autorità richiedente considera il caso, per il quale l'assistenza giudiziaria è richiesta, complesso o di particolare importanza ai sensi dell'articolo XVIII del presente Accordo.
2. Per consentire una più rapida definizione dei procedimenti, il Ministero di Grazia e Giustizia e l'Ufficio federale di polizia provvedono a predisporre, d'accordo tra loro, appositi moduli che potranno essere utilizzati per la redazione delle domande di assistenza giudiziaria da trasmettere con i documenti necessari.

Articolo XVII - Vie di trasmissione (Ad art. 15 della Convenzione)

1. Le domande di assistenza giudiziaria, comprese quelle formulate dalle autorità amministrative di cui all'articolo II del presente Accordo, possono essere indirizzate direttamente all'autorità competente a eseguire il provvedimento relativo all'assistenza e restituite per la stessa via. Sono fatti salvi i casi di cui agli articoli XVIII e XIX del presente Accordo.
2. Le denunce di cui all'articolo 21 della Convenzione possono essere indirizzate direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto.

3. Il Ministero di Grazia e Giustizia e il Dipartimento federale di giustizia e polizia si trasmettono un elenco delle autorità alle quali vanno indirizzate le domande di assistenza giudiziaria nonché le modifiche apportate.

4. Le domande di consegna temporanea o di transito di persone detenute sono presentate tramite il Ministero di Grazia e Giustizia e l'Ufficio federale di polizia.

5. Le domande di estratti del casellario giudiziale ai fini penali, comprese quelle relative alla cancellazione dell'iscrizione al casellario, sono indirizzate da una parte all'Ufficio del Casellario presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dall'altra parte all'Ufficio federale di polizia.

Articolo XVIII - Richieste di assistenza giudiziaria relative a casi di criminalità organizzata, di corruzione o di altri gravi reati

1. Nelle pratiche penali complesse o di particolare importanza relative alla criminalità organizzata, ai casi di corruzione o ad altri gravi reati:

a) in Italia, laddove sia richiesto, l'esame delle domande di assistenza giudiziaria e delle richieste supplementari è curato dall'Ufficio II della Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia.

b) in Svizzera, la decisione sulle domande di assistenza giudiziaria e sulle richieste supplementari è adottata da un apposito ufficio centrale in seno all'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia;

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 esaminano le domande di assistenza giudiziaria e le richieste supplementari e pongono in essere tutte le misure previste dal diritto nazionale per assicurare la rapida esecuzione della domanda

3. Queste autorità possono prendere contatti diretti tra loro.

Articolo XIX - Trattazione dei casi che riguardano più autorità

Nel caso in cui l'esecuzione di una domanda necessiti di indagini che coinvolgono più autorità competenti dello Stato richiesto, tale domanda è indirizzata all'autorità centrale di quest'ultimo, la quale adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per assicurare una rapida esecuzione della domanda.

Articolo XX - Esecuzione semplificata

1. I documenti, le informazioni o i valori richiesti possono essere consegnati all'autorità richiedente in base alle procedure semplificate previste dal diritto dello Stato richiesto, se tutti gli aventi diritto vi hanno acconsentito.

2. Se la consegna concerne soltanto una parte dei documenti, delle informazioni o dei valori, lo Stato richiesto dà seguito per il rimanente alla procedura d'assistenza.

Articolo XXI - Indagini comuni

Nell'ambito di fatti oggetto di procedimenti penali in ciascuno dei due Stati, le autorità giudiziarie interessate, eventualmente accompagnate da organi di polizia possono, previa informazione al Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali Ufficio II e all'Ufficio federale di polizia, operare congiuntamente in seno a gruppi d'indagine comuni.

Articolo XXII - Lingua (Ad art. 16 della Convenzione)

Non è richiesta la traduzione delle domande e degli atti allegati presentati secondo la Convenzione o il presente Accordo.

Articolo XXIII - Rimborso di spese (Ad art. 20 della Convenzione)

Oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo VI paragrafo 7 del presente Accordo, sono rimborsate le spese per la consegna di beni e valori al fine della restituzione alla parte lesa nonché le spese straordinarie derivanti dall'esecuzione, secondo l'articolo V paragrafo 1 del presente Accordo, delle richieste di assistenza giudiziaria.

Articolo XXIV - Accettazione della denuncia ai fini di perseguimenti (Ad art. 21 della Convenzione)

1. Ricevuta una denuncia ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione, le autorità giudiziarie dello Stato richiesto esaminano se, secondo il diritto di quest'ultimo, un procedimento penale deve essere instaurato.

2. Quando il diritto dei due Stati esige che sia sporta querela, quella presentata dalla parte lesa in tempo utile presso l'autorità competente dello Stato richiedente ha effetto anche nello Stato richiesto. Nel caso in cui sia necessaria unicamente secondo il diritto dello Stato richiesto, la querela deve essere presentata in seguito presso l'autorità competente di tale Stato, entro il termine legale a decorrere dalla data del ricevimento della denuncia.

Articolo XXV - Documenti a sostegno di una denuncia ai fini di perseguimenti

La denuncia è accompagnata:

- a) da un breve esposto dei fatti;
- b) dall'originale o da una copia degli atti pertinenti e, all'occorrenza, dai mezzi di prova;
- c) da una copia delle norme penali applicabili secondo il diritto dello Stato richiedente;
- d) da ogni informazione utile relativa all'identità e all'indirizzo della persona da perseguire.

Articolo XXVI - Effetti dell'accettazione della denuncia ai fini di perseguimenti

1. Nel momento in cui lo Stato richiesto ha comunicato allo Stato richiedente di accettare il procedimento penale, le autorità competenti di quest'ultimo sospendono il procedimento, se già instaurato, nei confronti della persona e per i fatti oggetto della denuncia.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, le autorità dello Stato richiedente rinunciano inoltre a perseguire o a eseguire una decisione di condanna se nello Stato richiesto

a) il procedimento penale è stato definitivamente chiuso da un'autorità giudiziaria per motivi di diritto sostanziale;

b) la persona interessata ha subito una sanzione penale inflittagli, se ha beneficiato di un condono, o se la sanzione penale è prescritta;

c) l'esecuzione della sanzione penale è parzialmente o totalmente sospesa o se la pronuncia della sanzione penale è rimandata.

3. Gli oggetti e i documenti originali trasmessi allo Stato richiesto sono restituiti allo Stato richiedente al più tardi alla fine del procedimento, a meno che lo Stato richiedente non vi rinunci.

4. Le spese risultanti dall'accettazione del procedimento penale non sono rimborsate.

5. Gli articoli da XXIV a XXVI del presente Accordo si applicano anche alla procedura regolata dall'articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

Articolo XXVII - Scambio di decisioni di condanna (Ad art. 22 della Convenzione)

Su espressa domanda e per singoli casi, le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini.

per permettere all'autorità giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario adottare misure sul piano interno.

Articolo XXVIII - Comunicazione spontanea di informazioni

1. Fatto salvo il diritto nazionale e nei limiti delle loro competenze, le autorità giudiziarie di uno dei due Stati possono, senza richiesta preventiva, trasmettere a un'autorità giudiziaria dell'altro Stato informazioni relative a fatti penali quando:

a) ritengono che la comunicazione di queste informazioni potrebbe aiutare l'autorità destinataria a intraprendere o portare a buon fine indagini e procedimenti, oppure

b) queste informazioni potrebbero concludersi con una domanda formulata da questa autorità in virtù della Convenzione o del presente Accordo.

2. La comunicazione di queste informazioni non deve pregiudicare le proprie indagini o procedimenti penali.

Articolo XXIX - Conseguenze della denuncia della Convenzione (Ad art. 29 della Convenzione)

1. In caso di denuncia della Convenzione da parte di uno dei due Stati, essa avrà effetto tra i due Stati allo scadere del termine di due anni dalla data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa

2. Il presente Accordo si estingue alla data in cui avrà effetto la denuncia della Convenzione

Articolo XXX - Scambi di opinioni e soluzioni di controversie

1. Se ritenuto utile, rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia e dell'Ufficio federale di polizia procedono, verbalmente o per iscritto, a scambi di opinioni o si riuniscono al fine di risolvere le eventuali questioni e difficoltà relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della Convenzione e del presente Accordo, in generale o nel caso particolare. Qualora le questioni da esaminare interessino la competenza di altri Ministeri, questi sono invitati a partecipare.

2. Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della Convenzione e del presente Accordo che non ha potuto essere regolata dalle autorità designate al paragrafo 1 nell'ambito degli scambi di opinioni entro dodici mesi dal momento che è sorta, è sottoposta, su richiesta dell'uno o dell'altro Stato, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuno dei due Stati designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente che non deve essere cittadino di alcuno dei due Stati.

3. Se uno dei due Stati non ha designato l'arbitro e non ha dato seguito all'invito dell'altro Stato di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultimo Stato, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

4. Se i due arbitri non possono accordarsi sulla scelta del presidente entro due mesi dalla loro designazione, il presidente è nominato, su richiesta di uno dei due Stati, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

5. Se, nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di Giustizia non può esercitare il mandato oppure è cittadino di uno dei due Stati, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest'ultimo è impedito o cittadino di uno dei due Stati, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di nessuno dei due Stati.

6. Se i due Stati non convengono altrimenti, il tribunale arbitrale fissa la propria procedura.

7. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e obbligatorie per i due Stati.

Articolo XXXI - Riserve e dichiarazioni formulate in relazione alla Convenzione

Le riserve e le dichiarazioni formulate dall'Italia e dalla Svizzera alla Convenzione si applicano, nelle relazioni tra i due Stati, nella misura in cui esse non sono modificate dalle disposizioni del presente Accordo.

Articolo XXXII - Entrata in vigore

1. Ciascuno dei due Stati notifica all'altro l'avvenuto espletamento delle proprie procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.

Articolo XXXIII - Denuncia

Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento da ciascuno dei due Stati. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica inviata per via diplomatica.

In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il dieci settembre millenovecentonovantotto, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana:



Per la Confederazione Svizzera:



Per la Confederazione Svizzera:
Handwritten signature: *Chloé Guis*

